



COMUNE DI CUNEO

CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto n. 16

RINEGOZIAZIONE MUTUI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI, AI SENSI DELLA CIRCOLARE N. 1300 DEL 20/04/2020 -

La Giunta Comunale propone al Consiglio Comunale l'adozione dell'allegato provvedimento deliberativo.

La votazione richiesta è a scrutinio palese

Su relazione del Vicesindaco MANASSERO PATRIZIA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 100 del 17/12/2019, con la quale sono stati approvati il Bilancio di Previsione pluriennale per gli esercizi finanziari 2020-2022 e relativi allegati;

Vista la circolare della Cassa Depositi e Prestiti n. 1300 del 23.04.2020 ad oggetto: "Rinegoziazione per l'anno 2020 dei prestiti concessi agli Enti Locali dalla Cassa depositi e prestiti società per azioni" con la quale la Cassa Depositi e Prestiti si è resa disponibile alla rinegoziazione dei finanziamenti concessi ai Comuni e già oggetto di precedenti programmi di rinegoziazione, attualmente ancora in ammortamento;

Preso atto dei contenuti della citata circolare n. 1300 del 23.04.2020 che fissa il termine di scadenza del 03 giugno 2020 quale data ultima per aderire all'operazione di rinegoziazione definendo le caratteristiche dei prestiti rinegoziabili, di seguito elencate:

- prestiti ordinari, a tasso fisso o variabile, e flessibili;
- oneri di ammortamento interamente a carico dell'Ente beneficiario;
- in ammortamento al 1° gennaio 2020, con debito residuo a tale data pari o superiore ad € 10.000,00 e scadenza successiva al 31 dicembre 2020;

Preso atto, altresì, delle caratteristiche che avranno i prestiti rinegoziati come riportati nella circolare 1300 del 23.04.2020:

1. debito residuo rinegoziato pari a quello in essere al 1° gennaio 2020;
2. corresponsione al 31 luglio 2020 della quota interessi maturata nel primo semestre 2020, calcolata sulla base del tasso di interesse/spread applicabile ai Prestiti Originari ("Tasso di interesse Ante Rinegoziazione");
3. corresponsione al 31 dicembre 2020 di una rata comprensiva della quota capitale, pari allo 0,25% del debito residuo in essere alla data del 1° gennaio 2020 e della quota interessi, calcolata al tasso di interesse fisso applicabile ai Prestiti Rinegoziati (di seguito "Tasso di interesse fisso Post Rinegoziazione");
4. corresponsione, dal 30 giugno 2021 fino alla scadenza dei Prestiti Rinegoziati, di rate semestrali costanti posticipate (comprensive di quota capitale e di quota interessi), calcolate al Tasso di interesse fisso Post Rinegoziazione (piano di ammortamento c.d. "francese");
5. scadenza del Prestito Rinegoziato fissata al 31 dicembre 2043, per i Prestiti Originari con scadenza non successiva a tale data, ovvero invariata, per i Prestiti Originari con scadenza uguale o successiva al 31 dicembre 2043;
6. Tasso di interesse fisso Post Rinegoziazione determinato in funzione della scadenza post rinegoziazione secondo il principio dell'equivalenza finanziaria, assicurando l'uguaglianza tra il valore attuale dei flussi di rimborso del Prestito Originario e del Prestito Rinegoziato, sulla base dei fattori di sconto utilizzati per la determinazione delle condizioni applicate dalla CDP ai prestiti concessi agli Enti Locali, tenuto conto della durata e delle condizioni di mercato vigenti alla data di determinazione del Tassi di interesse fisso Post Rinegoziazione;
7. garanzia costituita da delegazione di pagamento irrevocabile e *pro solvendo* a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio, ex articolo 206 del TUEL. Ove presenti, i *covenant* previsti nei contratti dei Prestiti Originari continueranno ad essere validi anche per i Prestiti Rinegoziati. Per i Prestiti Originari in favore delle Unioni di comuni garantiti, oltre che dalla delegazione di pagamento ex articolo 206 del TUEL rilasciata dall'Unione, anche da garanzia sussidiaria prestata da uno o più comuni, tali comuni, ai fini della conferma della garanzia, dovranno adottare apposita deliberazione consiliare e procedere alla sottoscrizione del contratto di rinegoziazione;

8. facoltà in capo alla CDP di recedere dal contratto di rinegoziazione (limitatamente ai Prestiti Rinegoziati in relazione ai quali si sia verificato l'inadempimento) in caso, tra l'altro, di mancato pagamento della quota interessi in scadenza il 31 luglio 2020, senza che vi sia posto rimedio entro trenta giorni di calendario dal momento in cui l'inadempimento si è verificato, con le conseguenze di cui al successivo punto (ix);
9. facoltà in capo alla CDP di risolvere il contratto di rinegoziazione ai sensi dell'articolo 1456 c.c. (limitatamente ai Prestiti Rinegoziati in relazione ai quali si sia verificato l'inadempimento), in caso di mancata o errata produzione della delegazione di pagamento ex articolo 206 del TUEL, entro il termine del 30 luglio 2020. In conseguenza della risoluzione di cui al presente punto (ix), ovvero del recesso di cui al precedente punto (viii), ai Prestiti Rinegoziati oggetto della risoluzione o del recesso, non sarà applicabile il contratto di rinegoziazione e torneranno ad applicarsi, senza soluzione di continuità, le norme regolanti i Prestiti Originari, restando fermi gli atti di delega rilasciati a garanzia di ciascun Prestito Originario;
10. facoltà in capo alla CDP di risolvere ai sensi dell'art. 1456 c.c. i rapporti rinegoziati (limitatamente ai Prestiti Rinegoziati in relazione ai quali si sia verificato l'inadempimento), oltre che ai sensi di quanto previsto dai rapporti originari, al verificarsi, tra l'altro, dei seguenti eventi:
 - a) mancato o ritardato pagamento di qualsivoglia importo dovuto ai sensi del rapporto rinegoziato, senza che vi sia posto rimedio entro trenta giorni dal momento in cui l'inadempimento si è verificato;
 - b) destinazione del Prestito Rinegoziato ad uno scopo diverso da quello previsto in relazione al relativo Prestito Originario, senza preventiva autorizzazione della CDP;
 - c) non corrispondenza al vero o incompletezza di qualsiasi dichiarazione rilasciata dall'Ente, relativamente al rapporto di finanziamento. 5 d. Le modalità di risoluzione dei rapporti rinegoziati, nonché i relativi effetti, saranno disciplinate sulla base delle clausole attualmente previste dai contratti di prestito ordinari a tasso fisso concessi agli Enti Locali, ai sensi della Circolare CDP n. 1280 del 27 giugno 2013 e ss.mm.ii;
11. disciplina (i) del rimborso anticipato volontario (consentito sui Prestiti Rinegoziati a partire dal 30 giugno 2021), (ii) della riduzione (consentita sui Prestiti Rinegoziati a partire dal 31 dicembre 2020), (iii) del calcolo degli interessi di mora e (iv) degli importi riconosciuti all'Ente sulle somme rimaste da erogare, sulla base delle clausole attualmente previste dai contratti di prestito ordinari a tasso fisso concessi agli Enti Locali, ai sensi della Circolare CDP n. 1280 del 27 giugno 2013 e ss.mm.ii.;

Rilevato che per i prestiti oggetto di rinegoziazione, la quota interessi in scadenza al 30.06.2020 prevista dal piano di ammortamento attualmente vigente verrà pagata al 31.07.2020 e che la quota capitale verrà pagata al 31.12.2020 per un importo pari allo 0,25% del residuo debito al 01.01.2020 sommata degli interessi relativi alla rata del 31.12.2020 calcolati al tasso fisso applicato ai Prestiti Rinegoziati;

Atteso che:

- 1) la proposta di rinegoziazione presentata dalla Cassa Depositi e Prestiti su n. 7 posizioni debitorie del Comune di Cuneo, prevede la nuova scadenza fissata al 31.12.2043 che determina così allungamenti dell'ammortamento originario, ad eccezione di una posizione per la quale rimane fissa la scadenza originaria del mutuo alla data del 31.12.2047;
- 2) la rinegoziazione del tasso originario è fissata alle condizioni determinate dalla Cassa Depositi e Prestiti in funzione della scadenza post rinegoziazione secondo il principio dell'equivalenza finanziaria, assicurando l'eguaglianza tra il valore attuale dei flussi di rimborso del prestito originario e del prestito rinegoziato, sulla base dei fattori di sconto

utilizzati e tenuto conto della durata delle condizioni di mercato vigenti alla data di determinazione del tasso d'interesse post rinegoziazione;

Dato atto che sulla base dell'allegato elenco dei mutui rinegoziabili messo a disposizione dall'istituto mutuante (allegato A), l'operazione in oggetto permette all'ente di conseguire minori spese per restituzione della quota capitale sul residuo debito mutuato, nell'ammontare di € 495.562,22 sul bilancio di previsione 2020 e di € 310.678,94 sul bilancio di previsione dell'anno 2021;

Considerato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 31/01/2020, che ha indotto le autorità competenti all'adozione di misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, con la conseguente chiusura e/o sospensione di tante attività economiche, produttive e istituzionali che, nel prossimo futuro, causeranno una riduzione delle principali voci di entrata del bilancio comunale, con possibile pregiudizio dell'equilibrio generale della gestione 2020, sia in termini di competenza sia in termini di cassa;

Visto l'articolo 7, comma 2, del D.L. 78/2015, secondo cui *"per gli anni dal 2015 al 2023, le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi possono essere utilizzate dagli enti territoriali senza vincoli di destinazione"*;

Ritenuto quindi opportuno, in questo momento di difficoltà finanziarie causate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, aderire alla proposta di rinegoziazione avanzata dalla Cassa Depositi e Prestito nell'intento di ridurre le spese finanziarie di natura corrente previste sul bilancio di previsione 2020/2022;

Acquisito il parere dell'organo di revisione dell'ente sulla proposta di deliberazione in oggetto;

Dato atto che il presente provvedimento è stato sottoposto all'esame della 1^a Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 18/05/2020;

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000, Testo Unico degli Enti Locali;

Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Attesa la propria competenza a deliberare, ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. *«Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»* e dell'articolo 21 dello Statuto;

Visto i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 267/00 dal Dirigente del Settore Ragioneria e Tributi – Dott. Carlo Tirelli;

DELIBERA

- 1) di approvare la rinegoziazione del residuo debito alla data del primo gennaio 2020, dei mutui Cassa Depositi e Prestiti di cui all'allegato elenco (Allegato A), parte integrante e sostanziale

della presente deliberazione, alle condizioni di cui alla circolare n. 1300 del 23/04/2020 recante "Rinegoziazione per l'anno 2020 dei prestiti concessi agli enti locali dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.";

- 2) di impegnare l'ente a rimborsare il residuo debito di ciascun mutuo in rate semestrali, posticipate, costanti, comprensive del capitale e dell'interesse a partire dalla data del 30.06.2021 sino alla nuova scadenza rinegoziata del 31.12.2043;
- 3) di autorizzare il pagamento della quota interessi calcolata sulla base del tasso ante rinegoziazione relativa al primo semestre 2020 in data 31.07.2020;
- 4) di autorizzare il rimborso al 31.12.2020 della quota capitale dello 0,25% del residuo debito all'01.01.2020, nonché la quota interessi calcolata al tasso di interesse fisso post rinegoziazione applicato ai Prestiti Rinegoziati;
- 5) di dare atto che il tasso di interesse fisso Post Rinegoziazione è stato determinato secondo il principio dell'equivalenza finanziaria, assicurando l'uguaglianza tra il valore attuale dei flussi di rimborso del Prestito Originario e del Prestito Rinegoziato, sulla base dei fattori di sconto utilizzati per la determinazione delle condizioni applicate dalla CDP ai prestiti concessi agli Enti Locali, tenuto conto della durata e delle condizioni di mercato vigenti alla data di determinazione del Tassi di interesse fisso Post Rinegoziazione;
- 6) di autorizzare il rilascio, a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con la presente delibera e per tutta la durata di rimborso del residuo capitale, di delegazione di pagamento pro-solvendo a valere sulle entrate afferenti i primi tre titoli di bilancio;
- 7) di notificare gli atti di delega, non soggetti ad accettazione, al Tesoriere comunale, ai sensi di legge e sulla base delle indicazioni contenute nell'atto di delega, obbligandolo al pagamento, anche in assenza del relativo mandato, delle rate annuali alle prescritte scadenze, provvedendo opportunamente ad accantonare le somme dell'ente ovvero ad apporre specifici vincoli sull'anticipazione di tesoreria concessa e disponibile nei limiti di cui all'articolo 203 del D.Lgs 267/2000;
- 8) di impegnarsi, alla scadenza del vigente contratto di Tesoreria, di far assumere al nuovo Tesoriere tutti gli obblighi nascenti dalla presente delibera e a comunicare alla Cassa Depositi e Prestiti la ragione sociale del nuovo Tesoriere;
- 9) di autorizzare l'iscrizione delle rate di cui l'ente è debitore nella parte passiva di bilancio per il periodo di anni considerati nel relativo piano di ammortamento, nonché di soddisfare per tutta la durata dei mutui medesimi i presupposti di impignorabilità delle somme destinate al pagamento delle rate previsti dall'articolo 159, comma 1, lettera B), del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- 10) di dare mandato al Dirigente del Settore Ragioneria e Tributi affinché provveda a quanto necessario per dare attuazione alla presente deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'articolo 134 — comma 4 — del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

Riconosciuta l'urgenza di provvedere, attesa la necessità di rispettare la scadenza del termine perentorio del 3 giugno p.v. per il perfezionamento della domanda di adesione alla proposta di rinegoziazione in oggetto, completa di tutti gli atti indicati nella circolare n. 1300 del 23/04/2020;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Elenco mutui rinegoziabili Cassa Depositi e Prestiti ai sensi della circolare n. 1300 del 23/04/2020

N.	Identificativo Prestito Originario	Tipo Tasso (Post)	Debito residuo al 01/01/2020	Tasso/Spre ad (Ante) (%)	Rata (Ante)	Quota Capitale (Ante)	Quota Interessi del 30/06/2020 (Ante) da corrispondere il 31/07/2020	Tasso Fisso (Post) (%)	Quota Capitale		Quota Interessi (Post) del 31/12/2020	Rata Semestrale Costante (Post) dal 30/06/2021	Durata Residua (Post) (anni)	Data fine Ammortamento (Post)	
									Post del 31/12/2020 (0,25% del Debito residuo)	31/12/2020					
1	4499548/00	Fisso	187.620,14	4,057	49.307,59	45.501,72	3.805,87	2,658	469,05	2.493,47	5.464,21	24	31/12/2043		
2	4499648/00	Fisso	179.091,96	4,057	47.066,34	43.433,46	3.632,88	2,658	447,73	2.380,13	5.215,83	24	31/12/2043		
3	6004436/00	Fisso	2.192.413,74	3,036	79.709,70	49.827,59	29.882,11	3,119	5.481,03	34.190,69	66.970,60	24	31/12/2043		
4	6008836/00	Fisso	1.266.666,70	1,558	71.133,04	63.333,33	7.799,71	2,359	3.166,67	14.940,33	35.747,21	24	31/12/2043		
5	6023724/00	Fisso	195.010,53	1,153	9.665,64	8.864,11	801,53	2,134	487,53	2.080,76	5.373,17	24	31/12/2043		
6	6047169/00	Fisso	1.717.785,36	2,2	46.827,65	30.674,74	16.152,91	2,389	4.294,46	20.518,95	43.240,52	28	31/12/2047		
7	6058315/00	Fisso	97.000,00	0,76	5.045,84	4.677,24	368,6	2,057	242,5	997,65	2.650,69	24	31/12/2043		
8	6058760/00	Fisso	300.000,00	1,54	8.742,81	6.432,81	2.310,00	1,827	750	2.740,50	7.996,94	24	31/12/2043		
TOTALE										6.135.588,43	317.498,61	252.745,00	64.753,61	80.342,48	172.659,17

